



## **Assessorato Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste**

**Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste**

Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027.

Intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”

Sotto intervento 1

**Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario.**



**INDICE**

**Riferimenti normativi**

**Art. 1 - Campo di applicazione e disposizioni applicabili**

**Art. 2 - Definizioni e acronimi**

**Art. 3 – Modalità di applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi del beneficiario**

**Art. 4 - Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative relative alle spese**

**Art. 5 – Cumulo e ordine delle riduzioni**

**Art. 6 - Riduzioni ed esclusioni per inadempienze del beneficiario**

## ALLEGATO 2

### Riferimenti normativi

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici

Regolamento (UE) n. 2021/2290 di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, della Commissione, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 2021/2115

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola Comune

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione

Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"

Decisione C(2022) 8645 finale, del 2 dicembre 2022, con cui la Commissione Europea ha approvato il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, nella versione 1.2;

Decisione C(2023) 6990 finale, del 23 ottobre 2023, con cui la Commissione Europea ha approvato, ai sensi dell'art. 119 del citato regolamento UE n. 2021/2115, il primo emendamento del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, consolidato nella versione 2.0;

## ALLEGATO 2

Decisione C(2024) 6849 finale, del 30 settembre 2024, con cui la Commissione Europea ha approvato, ai sensi dell'art. 119 del citato regolamento UE n. 2021/2115, il secondo emendamento del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, consolidato nella versione 3.2;

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo" e ss.mm.ii.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Legge 1° dicembre 2015, n. 194, "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare"

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"

Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019

D.M. n. 1862 del 18 gennaio 2018 "Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare"

D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021, recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

D.M. n. 0410727 del 4 agosto 2023, "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116"

D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";

## ALLEGATO 2

Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e successive modifiche ed integrazioni;

Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2008

Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura, adottate con decreto del MiPAAF 6 luglio 2012

Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali"

Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.

Legge regionale 1° marzo 2000, n.15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" come modificata dall'articolo 68 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

Deliberazione del Consiglio regionale 28 settembre 2022, n. 6, "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. n. 15/2000). Quinquennio 2022 – 2027"

Deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2022, n. 783, "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatorio dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027"

Deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2023, n. 15, "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell'attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027"

Deliberazione di Giunta regionale 7 febbraio 2023, n. 52, "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. DGR n. 15 del 12/01/2023 Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023- 2027. Istituzione del Comitato di monitoraggio regionale"

Deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2023, n. 391, "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023"

### **Articolo 1**

#### ***Campo di applicazione e disposizioni applicabili***

Il presente documento disciplina le sanzioni amministrative per la violazione delle regole per il percepimento dei pagamenti dell'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto intervento 1, del CSR Lazio 2013-2027, stabilite dal PSP, dal CSR, dalle disposizioni comuni emanate dalle autorità di gestione nazionale e regionale e dalla determinazione dirigenziale n. G05729 del 16/05/2024 recante "Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)".

L'intervento SRA16 rientra tra quelli relativi alla conservazione, all'uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 secondo i requisiti aggiuntivi stabiliti dall'art. 45, comma 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Ai fini dell'individuazione delle disposizioni applicabili, la scheda di intervento SRA16 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 prevede che:

## ALLEGATO 2

- si tratta di un intervento “No SIGC”, ossia un intervento non connesso alla superficie e agli animali e che non rientra nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- nelle azioni che comportano l'allevamento di specie vegetali in campo o di animali in stalla, sia in strutture pubbliche che private, ai gestori non è richiesto il rispetto della condizionalità.

L'impianto sanzionatorio relativo agli interventi non a superficie e/o a capo dello Sviluppo Rurale nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 è definito dagli articoli 11, 15 e 16 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188 del 23/11/2023, e dagli artt. 11 e 15 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2024.

A tali disposizioni va aggiunto l'allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019, in forza del rinvio operato dall'art. 16 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 e ss.mm.ii, ai fini dell'individuazione e della misura delle sanzioni da applicare ai beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

L'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale nell'ambito specifico dello sviluppo rurale non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo. Per questa fattispecie, sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore, da parte della stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

### **Articolo 2**

#### ***Definizioni e acronimi***

Autorità di gestione nazionale (AdGN): individuata ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del PSP, con riguardo sia a quelli finanziati dal Fondo FEAGA sia a quelli cofinanziati dal Fondo FEASR. In relazione a tali interventi e ai pertinenti Fondi, assicura le funzioni richieste dall'art. 123.2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e un adeguato coordinamento tra le Autorità di Gestione Regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del PSP 2023-2027.

Autorità di gestione regionale (AdGR): individuata nella Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi dell'art. 123 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per tali interventi assicura, in via diretta o in concorrenza con l'AdGN, le funzioni richieste dall'art. 123.2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Azione correttiva: intervento obbligatorio che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. L'organismo pagatore può sospendere il sostegno fino alla verifica dell'ottemperanza dell'azione correttiva.

CSR: Complemento dello sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027.

Durata o persistenza di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

## ALLEGATO 2

Entità o portata di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

Gravità di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

ICO: acronimo che individua un impegno, un criterio di ammissibilità o di selezione, un obbligo previsto per un intervento del CSR. Gli ICO sono identificati nell'ambito dell'applicativo VECI e, per ciascuno di essi, è necessario definire gli elementi necessari per lo svolgimento del relativo controllo e i passi da seguire durante lo stesso. Inoltre, per ogni ICO relativo alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento è richiesto di specificare: penalità (esclusione/riduzione/decadenza), montante riducibile;

Impegno: ogni impegno a cui il beneficiario si sottopone volontariamente in relazione a pratiche agricole previste dai regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale, così come descritto nel PSP e nei complementi di programmazione regionale.

Intervento: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2115;

Irregolarità: costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita (art. 1, comma 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/95).

Importo ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nel provvedimento di concessione/variante.

Importo ammissibile al pagamento: importo risultato ammissibile all'esito dei controlli sulle domande di pagamento.

Importo complessivo: si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Inosservanza (Inadempienza): qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole della condizionalità e della condizionalità rafforzata o degli impegni previsti dai i regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale.

Inosservanza grave (Inadempienza grave): una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo.

Livello di inosservanza (inadempienza): uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza (inosservanza), da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Montante riducibile: si intende l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in cui è prevista l'esclusione del sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per l'operazione. In caso di inadempienza che non comporti la revoca totale del

## ALLEGATO 2

sostegno, il montante riducibile corrisponde all'importo ammesso per le domande di pagamento presentate per l'operazione.

Organismo Pagatore (OP): previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116, quale soggetto responsabile della gestione e del controllo delle spese a valere su FEAGA e FEASR attraverso le funzioni di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116. L'OP assicura, in particolare, la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di pagamento, inclusi i controlli amministrativi e in loco, la liquidazione, la rilevazione e fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari per il monitoraggio e il reporting annuale alla Commissione. L'OP è AGEA – Area Organismo Pagatore.

Obblighi: requisiti obbligatori applicabili agli interventi dello Sviluppo Rurale, che il beneficiario è tenuto a rispettare, sebbene non generino pagamenti nel contesto dei pagamenti dello Sviluppo Rurale.

PSP: Piano Strategico della PAC per il periodo 2023- 2027.

Recupero: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di pagamento intermedio che di saldo o di pagamento annuale.

Rifiuto: negazione totale o parziale del sostegno e del pagamento richiesto e non ancora erogato.

Ripetizione o reiterazione dell'inosservanza: La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Sanzioni: per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

VeCI: applicativo SIAN della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

### **Articolo 3**

#### ***Modalità di applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi del beneficiario***

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, erogato o da erogare, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. n. 93348/2024, tenendo conto anche della reiterazione.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di gravità, entità e durata ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente,

## ALLEGATO 2

del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 42/2023 e successive modifiche.

Nei casi di violazione di lieve entità, individuati dall'AdGR, relativamente ad un'inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione è sospesa.

L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa. Se il beneficiario non è in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito, si applica la sanzione amministrativa.

### **Articolo 4**

#### ***Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative relative alle spese***

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui al precedente articolo 3, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo articolo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

### **Articolo 5**

#### ***Cumulo e ordine delle riduzioni***

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui al precedente articolo 4, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo articolo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

In caso di inadempienza di più impegni si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici. In tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione - punto 1.4 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(3452) del 14/05/2019 recante gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al primo capoverso.

Nell'ipotesi di riduzioni ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., se l'inadempienza è accertata in una fase precedente alla presentazione della prima domanda di pagamento (ad esempio in caso di accertata irregolarità sugli appalti), al beneficiario viene comunicata immediatamente

l'inadempienza e lo stesso viene informato della percentuale di riduzione che sarà applicata sulle domande di pagamento.

### Articolo 6

#### *Riduzioni ed esclusioni per inadempienze del beneficiario*

Di seguito sono riportate le sanzioni applicabili in caso di inadempienze degli impegni e degli obblighi previsti dalla determinazione dirigenziale n. G05729 del 16/05/2024 e sue modificazioni ed integrazioni riportate all'allegato n. 2 della presente determinazione.

#### **Rispetto dei criteri di ammissibilità**

Il richiedente deve dimostrare al momento della presentazione della domanda di sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità, riferite al beneficiario e/o all'operazione oggetto di sostegno. Il beneficiario deve assicurare fino al pagamento del saldo il rispetto delle condizioni per la concessione del sostegno indicate nella determinazione n. G05729/2024, e sue modificazioni ed integrazioni riportate all'allegato n. 2 della presente determinazione, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi e in loco.

La verifica delle condizioni di ammissibilità comprende anche:

- la verifica dell'assenza di un doppio finanziamento irregolare, per i medesimi investimenti, ottenuto tramite altri regimi di aiuto nazionali o comunitari o previsti in precedenti periodi di programmazione, nonché la verifica del rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato;
- la verifica che gli investimenti immateriali acquisiti siano utilizzati secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nell'intervento come approvato dall'Autorità di Gestione.

#### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno, ovvero, se accertato dopo l'adozione del provvedimento di concessione, la revoca totale del sostegno medesimo.*

#### **Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente al programma di attività allegato alla domanda di sostegno e approvato con atto di concessione dell'AdGR, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.**

Gli interventi finanziati devono essere realizzati conformemente a quelli per i quali è stata presentata e poi accolta la domanda di sostegno, fatte salve le eventuali varianti/proroghe approvate dall'ufficio competente.

La conformità degli interventi realizzati viene verificata nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di pagamento di acconto e saldo, nonché nel controllo in loco.

#### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*In caso di parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi completati rispetto a quelli ammessi, il controllo amministrativo e in loco dovranno accertare in particolare che gli interventi realizzati e conformi all'operazione ammessa costituiscono un lotto funzionale, vale a dire un insieme di voci di costo che garantiscano comunque il perseguimento delle finalità e degli obiettivi originari dell'iniziativa progettuale.*

*La mancanza del requisito suddetto comporta la revoca totale del sostegno concesso, nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di acconto.*

**Rispetto della normativa generale sugli appalti.**

La conformità delle procedure di affidamento alla normativa in materia deve essere dimostrata attraverso la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, sia in fase di domanda di sostegno sia in fase di rendicontazione, a corredo della domanda devono essere prodotte apposite check list di autovalutazione delle procedure di appalto, debitamente compilate secondo il modello scaricabile sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione CSR FEASR - Procedure Attuative.

La conformità delle procedure, realizzate o programmate, al vigente Codice dei contratti pubblici viene verificata nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di sostegno e di pagamento di acconto e saldo, nonché nel controllo in loco.

*Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.*

*Non si applica alcuna rettifica finanziaria nel caso in cui le non conformità siano classificabili come "formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari", ossia quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale.*

*Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.*

*Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.*

*Ai fini della corretta applicazione dei controlli e delle sanzioni in materia di appalti pubblici è necessario utilizzare le tabelle fornite dall'Organismo Pagatore AGEA ed adottate con specifici atti dell'AdGR, reperibili sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione CSR FEASR - Procedure Attuative.*

**Fornire i dati e le informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione**

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'AdGR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il beneficiario del sostegno, pertanto, su richiesta dell'Autorità di gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di gestione o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti all'intervento finanziato, necessarie al sistema di valutazione del CSR.

*Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, all'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati e le informazioni richiesti dalle autorità competenti si applicano le seguenti riduzioni:*

## ALLEGATO 2

Classe Livello	Regola
Entità Bassa	1 gg < Ritardo <= 15 gg
Entità Media	15 gg < Ritardo <= 30 gg
Entità Alta	Ritardo > 30 gg
Gravità Bassa	Il ritardo si è verificato per la prima volta
Gravità Media	Il ritardo si è verificato per la seconda volta
Gravità Alta	Il ritardo si è verificato per più di due volte
Durata Bassa	Uguale all'entità
Durata Media	Uguale all'entità
Durata Alta	Uguale all'entità

### **Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente.**

Fatte salve le norme in materia di aiuti di stato e in materia civilistica e fiscale nazionali, ARSIAL ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti europea sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento finale per l'operazione. Il periodo di tempo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione. I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

#### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*Il mancato rispetto dell'obbligo di consentire i controlli in fase di istruttoria della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno, ovvero, se accertato dopo l'adozione del provvedimento di concessione, la revoca totale del sostegno medesimo.*

*Ai sensi di quanto previsto dall'allegato I, punto 2 "Attività di controllo", lettera a) "Procedura di autorizzazione delle domande", punti iii) del regolamento (UE) 2022/127, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte o decadono qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.*

### **Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione**

Il dirigente della struttura regionale responsabile dell'istruttoria della domanda di sostegno emette il provvedimento di concessione, che viene trasmesso via PEC al beneficiario. Quest'ultimo deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo alla struttura che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni, entro 15 giorni dalla notifica. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'area competente trasmette al beneficiario apposita diffida con indicazione del termine inderogabile per la risposta, pena la decadenza dal contributo.

#### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto, all'Ufficio regionale competente comporta la revoca totale del finanziamento concesso*

### **Rispetto del termine per la realizzazione del programma di attività e di presentazione della domanda di pagamento del saldo**

Il termine massimo per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo decorre dalla data di notifica della concessione

## ALLEGATO 2

del sostegno ed è indicato nel provvedimento di concessione, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata. La data di completamento dell'operazione coincide pertanto con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, corredata della documentazione di rendicontazione prevista.

### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo produce conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza. È pertanto quest'ultimo il criterio su cui basare la portata della sanzione, che verrà così applicata:*

- riduzione del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- riduzione del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
- riduzione del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;
- revoca totale del sostegno in caso di ritardo superiore a 90 giorni.

### **Presentare la richiesta di riconoscimento di un caso di forza maggiore entro i termini previsti dalle disposizioni generali emanate dall'AdGR**

Ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore, il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste nel presente o in altri documenti, in funzione delle inadempienze rilevate.*

### **Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza.**

### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

*Ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave.*

*Inoltre, laddove ne ricorrano le condizioni, il soggetto competente che ha accertato la violazione provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.*

### **Corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.**

### *Sanzione per l'eventuale inadempienza*

## ALLEGATO 2

*L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo previa applicazione di una riduzione del 3%. La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.*